

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA, COMUNICAZIONE E SPETTACOLO

- testo vigente, approvato dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico rispettivamente il 28/05/2025 e il 18/06/2025
 - emanato con decreto rettorale n. 1201/2025, prot. n. 69507 del 20/06/2025
 - entrato in vigore il 15° giorno successivo a quello dell'emanazione
-

Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo

Art. 1 - Finalità del regolamento

1. Il regolamento del Dipartimento disciplina le attribuzioni e il funzionamento degli organi del Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo (d'ora in poi Dipartimento), le loro competenze, le modalità di elezione delle rispettive componenti elettive, in conformità a quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento generale di Ateneo.

Art. 2 - Aspetti generali

1. Il Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo è stato istituito con Decreto Rettorale n. 1543/2012 del 16.10.2012 ed è attivato dall'1.1.2013.

2. Il Dipartimento gestisce, coordina, programma e promuove, in uno spirito di dialogo interdisciplinare e nel rispetto delle pari opportunità, l'attività di ricerca, l'attività didattica e quella di formazione alla ricerca nei settori scientifico-disciplinari di propria competenza, al fine di attuare gli obiettivi indicati nel proprio progetto istitutivo. Il Dipartimento svolge, nell'ambito della terza missione dell'Ateneo, attività rivolte all'esterno correlate alla ricerca e alla didattica. Sono da considerarsi di pertinenza del Dipartimento i settori scientifico-disciplinari di base e caratterizzanti presenti nelle Classi di Laurea e di Laurea Magistrale attivate presso il Dipartimento.

I settori scientifico-disciplinari dei docenti afferenti alla data di emanazione del presente regolamento sono quelli indicati nell'allegato A. Saranno inoltre considerati di pertinenza del Dipartimento nuovi settori scientifico-disciplinari eventualmente introdotti mediante afferenza di nuovi docenti incardinati nel Dipartimento a seguito di motivate esigenze di programmazione assunzionale.

3. Sono di pertinenza del Dipartimento i corsi di dottorato di ricerca e i master indicati nell'allegato B. Sono di pertinenza del Dipartimento le classi di laurea e di laurea magistrale nonché i percorsi di formazione per insegnanti di scuola secondaria indicati nell'allegato C. La modifica degli allegati non costituisce modifica al presente regolamento.

Art. 3 - Organizzazione interna

1. Partizioni interne: sezioni.

Il Dipartimento, ai sensi dell'art. 27 comma 12 dello Statuto di Ateneo, si articola in due sezioni: la sezione "Filosofia, Comunicazione, Storia e Scienze del Linguaggio" e la sezione "Comunicazione e Spettacolo".

Le due sezioni sono dotate di autonomia amministrativa e gestionale in accordo con quanto stabilito dal Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità di Ateneo.

Fanno parte di ciascuna sezione i professori e i ricercatori che nella richiesta di istituzione del Dipartimento hanno indicato la loro afferenza alla sezione stessa.

I professori e i ricercatori entrati a far parte del Dipartimento successivamente alla sua istituzione per effetto del rispettivo provvedimento di nomina, decidono, all'atto della loro presa di servizio, a quale sezione afferire.

L'istituzione di una nuova sezione può essere proposta al Consiglio di Amministrazione previo voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio di Dipartimento, sempre che sussistano i requisiti di cui all'art. 27 comma 12 dello Statuto.

Il passaggio di un componente da una sezione a un'altra è subordinato al parere favorevole espresso dal Consiglio di Dipartimento.

Ciascuna sezione elegge un Coordinatore Scientifico tra i professori della sezione, sulla base della presentazione di apposite candidature secondo i termini indicati nel decreto direttoriale di indizione della procedura elettorale. L'elettorato attivo spetta a tutti i componenti della sezione.

L'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto in prima votazione, a maggioranza semplice a partire dalla seconda.

Il Coordinatore Scientifico dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile una volta soltanto. La funzione di Coordinatore Scientifico è incompatibile con quella di Coordinatore della Didattica e con le cariche accademiche monocratiche previste nell'articolo 41, comma 13, dello Statuto.

Ove si debba procedere alla elezione del Coordinatore Scientifico, i componenti la sezione sono convocati per via telematica dal Direttore del Dipartimento con un preavviso di almeno quindici giorni. Le elezioni avvengono di norma entro i tre mesi precedenti la scadenza del mandato in corso.

I docenti appartenenti a una sezione si riuniscono su convocazione del Coordinatore Scientifico per discutere le materie di cui ai punti che seguono. I docenti appartenenti a una sezione si riuniscono altresì quando ne faccia richiesta almeno un terzo di loro.

In caso di interruzione anticipata del mandato del Coordinatore Scientifico vengono indette nuove elezioni entro trenta giorni. Il nuovo eletto dura in carica fino alla conclusione del mandato interrotto. Ai fini della rieleggibilità si applicano le norme di cui all'art. 41, comma 8, quarto periodo dello Statuto.

L'autonomia di ciascuna sezione si esplica in relazione al coordinamento, alla programmazione e alla realizzazione delle attività di ricerca degli afferenti, e più in particolare nei seguenti compiti:

- a) coordinare le ricerche individuali e programmare e coordinare le ricerche di gruppo degli afferenti;
- b) proporre al Consiglio di Dipartimento la stipula di accordi con Università pubbliche e private, e con altre istituzioni pubbliche e private italiane ed estere per attività didattiche e di ricerca;
- c) svolgere le azioni utili all'acquisizione, da parte di enti pubblici e privati, nazionali e internazionali, di committenze per l'esecuzione di compiti ed incarichi che rientrano nelle attività di ricerca della sezione, nonché per il reperimento dei fondi per le ricerche individuali e di gruppo presso tutte le sedi ritenute opportune;
- d) rappresentare le ricerche di gruppo e concorrere a rappresentare le ricerche individuali nelle sedi ritenute opportune;
- e) formulare proposte relative alle attività dei dottorati di ricerca nei cui collegi docenti siedono i propri afferenti;
- f) sovrintendere alle attività dei laboratori afferenti, anche proponendo al Consiglio di Dipartimento l'istituzione di nuovi laboratori;
- g) formulare alla Giunta di Dipartimento, che le istruisce e le trasmette al Consiglio di Dipartimento, proposte relative alla programmazione triennale del reclutamento in relazione alle esigenze della ricerca e della didattica;

- h) formulare proposte relative all'offerta formativa in accordo con i corsi di studio interessati;
 - i) predisporre l'utilizzazione delle attrezzature di ricerca di pertinenza della sezione;
 - j) curare la distribuzione dei fondi dipartimentali per le attività di ricerca scientifica di pertinenza della sezione, sulla base dei criteri definiti dal Consiglio di Dipartimento.
- Nell'esercizio dei predetti compiti il Coordinatore Scientifico rappresenta la sezione e cura l'attuazione delle decisioni di quest'ultima.

2. Organizzazione delle attività formative.

L'offerta formativa del Dipartimento si articola nell'ambito di tre aree scientifico-disciplinari:

- a) area filosofica;
- b) area delle scienze della comunicazione;
- c) area delle discipline delle arti, della musica e dello spettacolo (DAMS).

Per coordinare le attività didattiche dei corsi di laurea e di laurea magistrale di ciascuna area scientifico-disciplinare, il Consiglio di Dipartimento elegge, tre Coordinatori della Didattica: uno per i corsi di laurea e laurea magistrale dell'area filosofica, uno per i corsi di laurea e laurea magistrale dell'area delle scienze della comunicazione e uno per i corsi di laurea e laurea magistrale dell'area delle discipline delle arti, della musica e dello spettacolo (DAMS).

Il Coordinatore per la Didattica è eletto tra i professori titolari di insegnamento nei corsi di laurea e/o nei corsi di laurea magistrale dell'area scientifico-disciplinare.

In caso di istituzione di nuovi corsi di laurea e/o corsi di laurea magistrale nell'ambito del Dipartimento non afferenti alle tre aree scientifico-disciplinari sopraindicate, il Consiglio di Dipartimento può eleggere un Coordinatore della Didattica per tali corsi. L'elettorato attivo spetta a tutti i componenti del Consiglio di Dipartimento. L'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto in prima votazione, a maggioranza semplice a partire dalla seconda.

Il Coordinatore della Didattica dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile una volta soltanto. La funzione di Coordinatore della Didattica è incompatibile con quella di Coordinatore Scientifico e con le cariche accademiche monocratiche previste nell'articolo 41, comma 13, dello Statuto.

Ove si debba procedere alla elezione del Coordinatore della Didattica, i componenti del Consiglio di Dipartimento sono convocati per via telematica dal Direttore del Dipartimento con un preavviso di almeno quindici giorni. Le elezioni avvengono di norma entro i tre mesi precedenti la scadenza del mandato in corso.

Ciascun Coordinatore della Didattica presiede una Commissione Didattica costituita da quattro membri nominati dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Direttore, sentito il Coordinatore Scientifico della sezione di riferimento per la rispettiva area scientifico-disciplinare. I membri possono essere scelti tra i professori e i ricercatori titolari di insegnamento nei corsi di laurea e/o laurea magistrale di competenza. La Commissione Didattica dura in carica tre anni accademici.

In caso di interruzione anticipata del mandato del Coordinatore Didattico vengono indette nuove elezioni entro trenta giorni. In caso di rinuncia o interruzione anticipata di uno dei componenti della Commissione Didattica, il Consiglio di Dipartimento provvede alla nomina di un nuovo membro, secondo la medesima procedura adottata in prima istanza.

Il nuovo Coordinatore eletto e/o il nuovo componente nominato durano in carica fino alla conclusione del mandato interrotto. Ai fini della rieleggibilità del Coordinatore della Didattica si applicano le norme di cui all'art. 41, comma 8, quarto periodo dello Statuto.

Il Coordinatore della Didattica, con il supporto della Commissione Didattica e della Segreteria Didattica del Dipartimento, provvede all'organizzazione e al coordinamento delle attività didattiche per il conseguimento dei titoli di studio relativi ai corsi di laurea e di laurea magistrale di propria pertinenza.

In particolare, il Coordinatore della Didattica:

- a) approva in via definitiva i piani di studio;
- b) organizza i servizi di orientamento e tutorato;
- c) formula alla Giunta, che le istruisce e le trasmette al Consiglio di Dipartimento:
 - proposte e pareri relativi all'offerta formativa e alla sua presentazione, anche in riferimento all'attivazione di master o altri corsi *post lauream*;
 - proposte e pareri concernenti i piani di sviluppo, anche con riguardo ai posti di professore e ricercatore;
 - proposte per le eventuali coperture di insegnamenti con affidamenti, supplenze, contratti;
- d) propone la formulazione dell'orario delle lezioni, curando la non sovrapposizione degli orari degli insegnamenti relativi allo stesso anno di corso e la giusta sequenzialità degli insegnamenti legati da una relazione di propedeuticità;
- e) propone la formulazione dei calendari degli esami di profitto e di laurea;
- f) formula pareri sulla concessione ai professori di ruolo e ai ricercatori dell'autorizzazione a fruire di periodi dedicati a esclusiva attività di ricerca;
- g) formula proposte di nomina di cultori della materia per la formazione delle commissioni d'esame.
- h) sovrintende alla predisposizione della Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA) e della Scheda Unica Annuale (SUA) relative ai corsi di propria competenza.
- i) si occupa del monitoraggio e dell'autovalutazione della propria offerta formativa, elabora, secondo le scadenze stabilite annualmente dal Senato Accademico, i commenti alle schede di monitoraggio annuale di cui alla lettera h) ed eventuali ulteriori relazioni, che trasmette al Consiglio di Dipartimento, ponendo in evidenza i risultati conseguiti, le difficoltà incontrate e le eventuali azioni per il miglioramento della qualità della didattica nell'ambito dei corsi di studio di propria competenza;
- j) garantisce agli studenti il diritto all'informazione mediante tempestiva comunicazione del calendario e degli orari delle lezioni, dei calendari delle sessioni di esame, degli orari di ricevimento dei docenti, delle attività di tutorato e di tutte le altre attività formative.

Tutte le informazioni relative ai corsi di studio e al loro funzionamento ordinario si possono reperire *on-line* sul sito *web* del Dipartimento.

La Commissione Didattica si riunisce, di norma, una volta al mese. Il personale della Segreteria Didattica, ove ritenuto opportuno, partecipa alle riunioni con funzioni consultive e di assistenza.

Il Coordinatore della Didattica può riunire i docenti titolari di insegnamenti nei corsi di laurea e nei corsi di laurea magistrale di sua competenza per ricevere indicazioni o pareri in relazione alle esigenze didattiche.

3. Il Dipartimento gestisce, in accordo con le disposizioni regolamentari e con quelle degli organi centrali di Ateneo, coordinandosi con gli uffici dell'amministrazione

centrale competenti, i servizi agli studenti connessi ai percorsi formativi, alla definizione e alla presentazione dell'offerta formativa di propria competenza.

In particolare, assicura le attività connesse:

- a) alla definizione e presentazione dell'offerta formativa;
- b) alla carriera universitaria degli studenti;
- c) alla programmazione e allo svolgimento delle prove di valutazione e delle prove finali;
- d) al servizio di assistenza per gli studenti e per i docenti;
- e) alla predisposizione di avvisi relativi alle attività didattiche.

Art. 4 - Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento: il Direttore; il Consiglio di Dipartimento; la Giunta e la Commissione Paritetica docenti-studenti.

Art. 5 - Direttore del Dipartimento

1. Sono compiti del Direttore del Dipartimento:

- a) rappresentare il Dipartimento;
- b) presiedere il Consiglio di Dipartimento e la Giunta, predisponendo l'ordine del giorno delle riunioni;
- c) curare l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Dipartimento;
- d) tenere i rapporti con gli organi centrali dell'Università;
- e) esercitare il coordinamento tra tutte le attività del Dipartimento;
- f) vigilare sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo all'interno del Dipartimento;
- g) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi sull'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.

2. Il Direttore del Dipartimento designa un professore appartenente al Consiglio di Dipartimento quale proprio vice. Il Vicedirettore viene nominato con decreto rettorale. Il Vicedirettore assume tutte le funzioni attribuite al Direttore nei casi di sua assenza o impedimento. In caso di mancata designazione del Vicedirettore, tale ruolo viene assunto dal decano dei professori del Consiglio di Dipartimento.

3. Il Direttore può delegare specifiche funzioni ad altri docenti. In particolare, il Direttore può nominare, tra gli altri, un delegato per la qualità della ricerca, un delegato per la qualità della didattica e un delegato per la qualità della terza missione, con la funzione di coordinare, in ordine ai rispettivi campi di interesse, lo svolgimento delle attività di valutazione, autovalutazione e monitoraggio, nonché il perseguimento degli obiettivi individuati in sede di programmazione triennale dal Consiglio di Dipartimento su proposta delle Commissioni permanenti di cui all'art. 10 del presente regolamento. Tutte le deleghe sono comunicate al Consiglio di Dipartimento e pubblicate sul sito *web* del medesimo Dipartimento. Il Direttore può inoltre istituire gruppi di lavoro interni relativi a temi o attività di interesse comune del Dipartimento.

4. Il Direttore è eletto dal Consiglio di Dipartimento tra i professori di ruolo appartenenti al Dipartimento. Le modalità di presentazione delle candidature e le procedure di elezione sono stabilite dal regolamento elettorale di Ateneo.

Art. 6 - Consiglio di Dipartimento

1. Fanno parte del Consiglio di Dipartimento:

- a) il Direttore;
- b) i docenti appartenenti al Dipartimento;
- c) i rappresentanti del personale tab;
- d) i rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di studio e ai corsi di dottorato di ricerca di competenza del Dipartimento.

Il Segretario Amministrativo, il Segretario Didattico e il Segretario per la Ricerca, assistono alle riunioni del Consiglio con voto consultivo. La funzione di segretario verbalizzante è svolta, di norma, dal Segretario Amministrativo. In caso di assenza di quest'ultimo, e comunque quando il Direttore lo ritenga opportuno, può essere svolta dal Segretario per la Ricerca o dal Segretario Didattico.

Un membro del corpo dei docenti a contratto e un membro del corpo dei titolari di contratti di ricerca, entrambi designati dal Direttore con apposito provvedimento, assistono alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.

Il numero dei rappresentanti del personale tab di cui alla lettera c) del presente articolo è pari a nove. In generale, tale numero non può essere inferiore al 10% né superiore al 15% del numero dei docenti facenti parte del Consiglio di Dipartimento.

In accordo con quanto stabilito dallo Statuto e fatte salve eventuali successive modifiche del medesimo, il numero dei rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di studio e di Dottorato di ricerca di cui alla lettera d) del presente articolo è correlato al numero di studenti iscritti ai corsi di studio e di dottorato di ricerca di competenza del Dipartimento: tale numero è pari a cinque rappresentanti, nel caso che il numero degli studenti iscritti non sia superiore a duemila; è pari a sette, nel caso che il numero degli studenti iscritti sia superiore a duemila e non superiore a cinquemila; è pari a nove, nel caso che il numero degli studenti iscritti sia superiore a cinquemila. Nel numero dei rappresentanti degli studenti deve essere compreso, laddove possibile, almeno uno studente iscritto ai corsi di dottorato di ricerca.

2. Le elezioni dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo sono indette dal Direttore del Dipartimento, il quale convoca, in via telematica, tutti gli aventi diritto al voto entro trenta giorni dalla propria entrata in carica.

Il Segretario Amministrativo, il Segretario Didattico e il Segretario per la Ricerca godono unicamente dell'elettorato attivo. L'elettorato passivo spetta a tutto il restante personale tecnico-amministrativo assegnato funzionalmente al Dipartimento.

Le votazioni avvengono a scrutinio segreto, sono valide se vi abbia preso parte almeno il 30% degli aventi diritto al voto. Il numero della rappresentanza del personale tecnico-amministrativo è fissato al 10% rispetto al numero dei docenti appartenenti al Dipartimento al momento dell'emanazione del provvedimento di indizione dell'elezione della rappresentanza, con arrotondamento all'intero superiore. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza.

3. Il seggio elettorale per le elezioni dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo ha sede nel Dipartimento ed è composto da due membri del Consiglio di Dipartimento e un membro del personale tecnico-amministrativo.

Alla chiusura delle operazioni di voto, il Presidente del seggio redige il verbale indicando il numero degli aventi diritto al voto e dei votanti, il numero di preferenze espresso e il numero dei voti riportati da ciascun candidato.

Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità viene eletta la persona appartenente al genere meno rappresentato nell'organo. In assenza di quest'ultima, viene eletto il più anziano in servizio, nel caso del personale tecnico-amministrativo. In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età.

I rappresentanti eletti sono nominati con provvedimento del Direttore del Dipartimento.

In caso di interruzione anticipata del mandato vengono indette nuove elezioni entro trenta giorni. Il nuovo eletto dura in carica fino alla conclusione del mandato interrotto.

Per quel che riguarda l'elezione dei rappresentanti degli studenti e degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, le modalità e i tempi di svolgimento delle elezioni sono stabiliti dal regolamento elettorale di Ateneo.

4. Il Consiglio esercita tutte le attribuzioni conferite al Dipartimento, escluse le attribuzioni del Direttore e della Giunta. In particolare:

- a) elegge il Direttore;
- b) approva i regolamenti del Dipartimento;
- c) approva e verifica il piano di utilizzo delle risorse finanziarie assegnate al Dipartimento, deliberando sugli impegni di spesa in conformità con quanto disposto dal Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità di Ateneo;
- d) predispone, approva e trasmette il documento di programmazione triennale ai sensi dell'art. 17, comma 5 del Regolamento generale di Ateneo;
- e) delibera in merito alle proposte di reclutamento del personale docente e delle correlate chiamate; alle proposte di reclutamento di ricercatori a tempo determinato e alle relative procedure di valutazione comparativa;
- f) approva le modifiche agli ordinamenti e regolamenti didattici dei Corsi di Studio di propria competenza;
- g) delibera affidamenti, contratti e supplenze in relazione agli incarichi didattici;
- h) propone l'attivazione di nuovi corsi di studio appartenenti alle classi di propria pertinenza, di nuovi corsi di Dottorato di ricerca, di Scuole di specializzazione e di altre attività formative previste dal Regolamento didattico di Ateneo, congrue con i settori scientifico-disciplinari di propria competenza;
- i) assegna ogni anno i compiti didattici ai propri docenti, sentiti gli interessati e i Coordinatori della Didattica di cui all'art. 3 comma 2; l'assegnazione ha luogo sulla base delle competenze scientifico-disciplinari di ciascuno e di un'equa ripartizione del carico didattico complessivo. In presenza di esigenze didattico-formative non soddisfatte dai compiti didattici assegnati, il Dipartimento può conferire corrispondenti incarichi di insegnamento e di didattica integrativa;
- j) programma e organizza, di concerto con le proprie sezioni, le attività di ricerca sulla base degli obiettivi, delle metodologie di ricerca adottate, delle risorse acquisite o acquisibili, dei risultati attesi; favorisce e incentiva la partecipazione dei gruppi di ricerca interni a programmi di ricerca nazionali e internazionali, nonché a quelli dell'Unione Europea, sostenendo l'internazionalizzazione delle attività di ricerca dei membri del Dipartimento;
- k) definisce e organizza, di concerto con le proprie sezioni, un programma annuale di iniziative scientifiche e culturali di Dipartimento;
- l) formula proposte preliminari per la costituzione dei Centri Interdipartimentali di ricerca, dei Centri Interdipartimentali di servizi, di consorzi o di parchi tecnologici, ovvero esprime parere obbligatorio circa la proposta di costituzione di Centri ai quali sia interessato il Dipartimento;
- m) collabora con gli organi di governo dell'Università e con gli organi di programmazione nazionali, regionali e locali all'elaborazione ed all'attuazione dei

programmi di insegnamento non finalizzati al conseguimento dei titoli di studio previsti dalla legge, ma rispondenti a precise esigenze di qualificazione e riqualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali di alta specializzazione, nonché di educazione permanente;

- n) approva i contratti e le convenzioni con enti pubblici e privati per l'esecuzione di attività di ricerca e di consulenza nonché di attività di didattica esterne, secondo quanto disposto dal Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità di Ateneo;
- o) promuove, nel rispetto degli indirizzi adottati a livello nazionale e qualora risulti necessario, l'elaborazione di criteri e di procedure di valutazione della ricerca scientifica, corrispondenti ai profili epistemologici delle scienze umane e sociali, da utilizzare per l'autovalutazione dell'attività di ricerca del Dipartimento; adotta i risultati delle procedure della valutazione della ricerca scientifica come riferimento nella programmazione e nella realizzazione delle attività dipartimentali; accompagna la realizzazione dei propri progetti di ricerca con azioni di monitoraggio e procedure di autovalutazione; adotta e, ove necessario, predispone le procedure di autovalutazione, valutazione e accreditamento del sistema universitario italiano (AVA).

Art. 7 - Giunta

1. La Giunta del Dipartimento

- a) coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni, in particolare quelle previste ai punti c), d), e), f) dell'art. 5 comma 1;
- b) delibera in merito ad argomenti specifici ad essa espressamente delegati dal Consiglio di Dipartimento;
- c) formula proposte ed esprime pareri in merito:
 - alla programmazione triennale del Dipartimento;
 - al reclutamento del personale docente e alle correlate chiamate;
 - al reclutamento di ricercatori a tempo determinato e alle connesse procedure di valutazione comparativa;
 - ad affidamenti, contratti e supplenze in relazione agli incarichi didattici;
 - all'attivazione di nuovi corsi di studio, anche in riferimento a master, corsi di aggiornamento o perfezionamento, *minor* e altre eventuali tipologie di offerta formativa *post lauream*;
 - alle attività di ricerca e alla loro organizzazione.

La Giunta delibera sulle questioni di propria competenza con una maggioranza pari alla metà più uno dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore.

2. La Giunta è composta:

- a) dal Direttore;
- b) dal Vicedirettore;
- c) da eventuali altri Delegati, come da art. 5, comma 3, del presente regolamento, scelti dal Direttore del Dipartimento, fino al numero massimo di quattro;
- d) dai Coordinatori Scientifici;
- e) dai Coordinatori della Didattica;
- f) da quattro rappresentanti eletti tra i docenti;
- g) da un rappresentante eletto dal personale tab.

Partecipano alle riunioni di Giunta, con funzione consultiva e, in ragione della rispettiva competenza con riguardo alle questioni trattate, il Segretario Amministrativo, il Segretario Didattico e il Segretario per la Ricerca.

Il termine del mandato dei componenti la Giunta coincide con il termine del mandato del Direttore, anche in caso di cessazione anticipata.

Per l'elezione dei rappresentanti dei docenti l'elettorato attivo e passivo spetta a tutti i professori ordinari e associati, nonché ai ricercatori che afferiscono al Dipartimento.

Per l'elezione del rappresentante del personale tecnico-amministrativo, l'elettorato attivo e passivo spetta al personale tecnico-amministrativo assegnato funzionalmente al Dipartimento, con esclusione del Segretario Amministrativo, del Segretario Didattico e del Segretario per la Ricerca, che godono del solo elettorato attivo.

Le elezioni dei rappresentanti di cui ai commi precedenti sono indette dal Direttore del Dipartimento con convocazione telematica a tutti gli aventi diritto entro trenta giorni dalla propria entrata in carica.

Le votazioni avvengono a scrutinio segreto e sono valide se vi abbia preso parte almeno il 30% degli aventi diritto al voto. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza.

Il seggio elettorale ha sede nel Dipartimento ed è composto da tre membri scelti tra il personale in servizio presso il Dipartimento.

Alla chiusura delle operazioni di voto, il Presidente del seggio redige il verbale indicando il numero degli aventi diritto al voto e dei votanti, il numero di preferenze espresse e il numero dei voti riportati da ciascun candidato.

Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità viene eletto il più anziano in servizio. In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano d'età.

I rappresentanti eletti sono nominati con provvedimento del Direttore del Dipartimento. In caso di interruzione anticipata del mandato di uno dei rappresentanti eletti si procede a nuova votazione entro trenta giorni. Il nuovo eletto dura in carica fino alla conclusione del mandato interrotto.

Art. 8 - Commissione Paritetica docenti-studenti

1. La Commissione Paritetica docenti-studenti rappresenta un osservatorio sull'organizzazione e sullo svolgimento dell'attività didattica, del tutorato e di ogni altro servizio fornito agli studenti.

2. La Commissione Paritetica docenti-studenti:

- a) svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte di professori e ricercatori;
- b) formula proposte dirette a migliorare lo svolgimento della didattica;
- c) formula proposte in merito agli indicatori ritenuti idonei per la valutazione dei risultati delle attività didattico- formative e di servizio agli studenti;
- d) segnala eventuali anomalie riscontrate nello svolgimento di attività didattiche;
- e) si pronuncia in merito alla coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative in relazione agli obiettivi formativi previsti;
- f) esprime pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio;

- g) predispone, secondo quanto stabilito dall'art. 19, comma 2 del Regolamento generale di Ateneo, la relazione annuale relativa alle attività didattiche con particolare riferimento alla qualità dell'offerta formativa.
- h) esercita ogni altra attribuzione ad essa conferita dalle leggi o dai regolamenti di Ateneo.

3. Gli organi collegiali competenti sono tenuti a pronunciarsi sui rilievi e sulle proposte formulate dalla Commissione Paritetica docenti-studenti.

4. La Commissione Paritetica docenti-studenti è composta, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31 comma 4 dello Statuto di Ateneo, da dodici membri: sei docenti e sei studenti. I sei studenti sono designati tra i rappresentanti presenti in Consiglio di Dipartimento, consentendo, ove possibile, la rappresentanza delle aree scientifico-disciplinari del Dipartimento: Filosofia, Scienze della Comunicazione e DAMS. La componente dei docenti e degli studenti è designata dal Consiglio di Dipartimento, nel rispetto della pari rappresentanza di genere.

5. La Commissione Paritetica docenti-studenti elegge al suo interno il presidente nella persona di un professore e il vicepresidente nella persona di uno studente. La durata del mandato del presidente della Commissione Paritetica docenti-studenti è di tre anni accademici. La durata del mandato del vicepresidente di Commissione Paritetica docenti-studenti è di due anni accademici. La durata del mandato degli altri componenti della Commissione Paritetica docenti-studenti è di tre anni accademici, fatta eccezione per la componente degli studenti, che dura in carica due anni accademici. Il mandato decorre dalla data stabilita dal provvedimento di nomina, di competenza del Direttore del Dipartimento.

Art. 9 - Modalità di funzionamento del Consiglio di Dipartimento, della Giunta e della Commissione Paritetica docenti-studenti

1. Le adunanze degli organi collegiali del Dipartimento sono valide se:

- a) tutti coloro che hanno titolo a parteciparvi siano stati convocati mediante comunicazione personale, di norma per via telematica, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, spedita almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo casi d'urgenza;
- b) siano presenti almeno la metà più uno, con arrotondamento in difetto, degli aventi diritto al voto.

Nel computo per la determinazione del numero legale, non si tiene conto di coloro che abbiano giustificato per iscritto la propria assenza e si tiene conto dei docenti in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità o in alternanza, ex art. 17 D.P.R. n. 382/1980, soltanto se intervengono all'adunanza.

2. L'ordine del giorno è stabilito dal Direttore/Presidente e deve espressamente indicare le deliberazioni da assumere con maggioranza qualificata. L'ordine del giorno può essere integrato, fino a due giorni lavorativi prima della data prevista per la seduta, dal Direttore o da proposte sottoscritte da almeno un decimo dei consiglieri. Esso può essere integrato in apertura del Consiglio da proposte approvate dal Consiglio di Dipartimento stesso.

3. Alle deliberazioni sulle materie che riguardano i professori di prima fascia e le procedure per la copertura dei posti di professore di prima fascia partecipano soltanto i professori di prima fascia. Alle deliberazioni relative ai professori di seconda fascia e

alle procedure per le coperture dei posti di professore di seconda fascia partecipano soltanto i professori di prima e seconda fascia. Alle deliberazioni relative ai ricercatori e alle procedure per la copertura dei posti di ricercatore partecipano soltanto i professori di prima e seconda fascia, i ricercatori di ruolo e quelli a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

4. Gli studenti, il personale tecnico-amministrativo e le altre componenti partecipano a tutte le deliberazioni, a eccezione di quelle concernenti le questioni di cui al precedente comma.

5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto, salvo quanto sia diversamente disposto. Qualora una deliberazione debba essere adottata con la maggioranza assoluta o qualificata dei componenti dell'organo, si tiene conto dei docenti in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità o in alternanza, ex art. 17 D.P.R. n. 382/1980, soltanto se intervengono all'adunanza. Nessuno può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardano suoi parenti o affini entro il quarto grado.

6. I verbali sono approvati, di norma, nella medesima adunanza o in quella immediatamente successiva e devono essere firmati dal presidente e dal segretario dell'adunanza. Gli originali dei verbali sono conservati a cura della segreteria della direzione del Dipartimento.

I verbali delle adunanze, dopo la relativa approvazione, sono pubblici. Le norme per la loro consultazione sono contenute nel Regolamento generale di Ateneo. Al personale universitario e agli studenti è comunque garantita la consultazione dei verbali nei locali ove sono custoditi.

Art. 10 - Commissioni permanenti

1. Le attività del Consiglio del Dipartimento sono supportate dal lavoro di tre commissioni permanenti: la Commissione ricerca; la Commissione per il coordinamento dell'offerta formativa; la Commissione per la terza missione e la valorizzazione delle conoscenze. Le commissioni restano in carica per la durata del mandato del Direttore del Dipartimento.

2. La Commissione ricerca predispone e sottopone al Consiglio le linee strategiche, gli obiettivi e gli indicatori della programmazione triennale del dipartimento per ciò che concerne i temi e gli ambiti della ricerca scientifica. La commissione è presieduta dal Vicedirettore del Dipartimento ed è composta dai coordinatori scientifici delle sezioni; dai coordinatori dei corsi di dottorato di ricerca di pertinenza dipartimentale; dal Segretario Amministrativo e dal Segretario per la Ricerca. Possono essere invitati a partecipare ai lavori della Commissione docenti del Dipartimento o altre figure, inclusi i rappresentanti degli studenti e dei dottorandi in seno al Consiglio di Dipartimento, le cui competenze siano utili alla discussione di determinati punti all'ordine del giorno.

3. La Commissione per il coordinamento dell'offerta formativa predispone e sottopone al Consiglio le linee strategiche, gli obiettivi e gli indicatori della programmazione triennale del Dipartimento per ciò che concerne i temi e gli ambiti della Didattica. Propone inoltre al Consiglio le modalità di coordinamento dell'offerta formativa dipartimentale, con riferimento a un bilanciato impiego delle risorse umane e finanziarie, all'omogeneità delle procedure amministrative adottate nelle singole aree didattiche, all'armonizzazione di contenuti, percorsi e obiettivi formativi dei singoli corsi

di studio. La Commissione è presieduta dal Direttore del Dipartimento ed è composta dai Coordinatori dei Collegi Didattici, dal Presidente e dal Vicepresidente della Commissione Paritetica, dal Segretario Amministrativo e dal Segretario per la Didattica; da due rappresentanti degli studenti in Consiglio di Dipartimento designati dallo stesso Consiglio di Dipartimento, in aggiunta al Vicepresidente della Commissione paritetica; dal personale tab impiegato nelle segreterie dei collegi didattici.

4. La Commissione per la terza missione e la valorizzazione delle conoscenze predispone e sottopone al Consiglio le linee strategiche, gli obiettivi e gli indicatori della programmazione triennale del dipartimento per ciò che concerne i temi e gli ambiti della terza missione. La Commissione è presieduta dal delegato del Direttore alla terza missione ed è composta dai delegati del Dipartimento nel GLOA e da ulteriori docenti e/o rappresentanti del personale tab designati dal Consiglio di Dipartimento. Possono essere invitati a partecipare ai lavori della Commissione docenti del Dipartimento o altre figure, inclusi i rappresentanti degli studenti e dei dottorandi in seno al Consiglio di Dipartimento, le cui competenze siano utili alla discussione di determinati punti all'ordine del giorno.

Art. 11 - Norme procedurali

1. Il documento di programmazione triennale del Dipartimento di cui all'art. 17, comma 5 del Regolamento generale di Ateneo e all'art. 6 comma 4 lettera d) del presente regolamento, viene redatto in conformità con il documento di programmazione triennale di Ateneo e approvato con delibera consiliare. In relazione al proprio documento di programmazione, il Dipartimento presenta proposte di bandi di chiamata di professori e di selezione di ricercatori a tempo determinato e avanza le relative proposte di chiamata nell'ambito dei settori scientifico-disciplinari di propria pertinenza, sostenendole con una compiuta motivazione scientifica e didattica.

Il Dipartimento, nella ripartizione interna delle risorse disponibili, deve operare secondo le indicazioni definite nei programmi di sviluppo e con particolare riferimento alla valutazione dei risultati conseguiti, stimati secondo indicatori di risultato adottati a livello nazionale ed internazionale ed eventualmente integrati a livello di Università.

2. Il Consiglio di Dipartimento approva e verifica il piano di utilizzo delle risorse finanziarie assegnate al Dipartimento.

3. Il Consiglio di Dipartimento delibera in merito alle proposte di reclutamento del personale docente e delle correlate chiamate.

4. Il Consiglio di Dipartimento delibera, inoltre, sulle attribuzioni dei compiti didattici istituzionali ai propri docenti, sugli affidamenti, i contratti e le supplenze in relazione agli incarichi didattici, tenendo conto delle competenze scientifiche e delle esigenze didattiche.

Art. 12 - Norme comuni e finali

1. Il regolamento del Dipartimento viene proposto con delibera del Consiglio di Dipartimento, adottata a maggioranza assoluta dei componenti e quindi approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

2. Il regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la sua emanazione. Ogni modifica al regolamento segue le norme e le procedure previste per la sua adozione.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme dello Statuto, del Regolamento generale di Ateneo e del Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità di Ateneo.

Allegato A

Elenco dei settori scientifico-disciplinari dei docenti afferenti al Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo a decorrere dall'anno accademico 2025/2026:

ANGL-01/C	Lingua, traduzione e linguistica inglese
ARTE-01/C	Storia dell'arte contemporanea
COMP-01/A	Critica letteraria e letterature comparate
ECON-07/A	Economia e gestione delle imprese
FRAN-01/A	Letteratura francese
GIUR-05/A	Diritto costituzionale e pubblico
GLOT-01/A	Glottologia e linguistica
GSPS-01/A	Filosofia politica
GSPS-05/A	Sociologia generale
GSPS-06/A	Sociologia dei processi culturali e comunicativi
HIST-03/A	Storia contemporanea
HIST-04/C	Archivistica, bibliografia e biblioteconomia
IIND-07/B	Fisica Tecnica Ambientale
LICO-01/A	Letteratura italiana contemporanea
PEMM-01/A	Discipline dello spettacolo
PEMM-01/B	Cinema, fotografia, radio televisione e <i>media</i> digitali
PEMM-01/C	Musicologia e storia della musica
PEMM-01/D	Etnomusicologia
PHIL-01/A	Filosofia teoretica
PHIL-02/A	Logica e filosofia della scienza
PHIL-03/A	Filosofia morale

PHIL-04/A	Estetica
PHIL-05/A	Storia della filosofia
PHIL-02/B	Storia della Scienza e delle Tecniche
PHIL-04/B	Filosofia e teoria dei linguaggi
PHIL-05/B	Storia della filosofia antica
PHIL-05/C	Storia della filosofia medievale
PSIC-04/A	Psicologia dinamica
PSIC-04/B	Psicologia clinica
SDEA-01/A	Discipline demoetnoantropologiche
STEC-01/B	Storia economica

Corsi di dottorato e ulteriore offerta formativa di pertinenza del Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo

Dottorati di ricerca:

- Culture, pratiche e tecnologie del cinema, dei *media*, della musica, del teatro e della danza (convenzionato con Accademia di Belle Arti - Roma, Conservatorio di S. Cecilia - Roma, Conservatorio di Brescia)
- Filosofia
- Linguistica (convenzionato con Sapienza Università di Roma)

Corsi di master:

Master di I livello

- *Psychoanalytic studies* (master internazionale)
- Studi e Politiche di Genere
- Sviluppo, produzione e distribuzione cinema e audiovisivo - CREARE STORIE

Master di II livello

- Studi dell'ambiente e del territorio - *Environmental humanities*

Corsi di formazione:

- Agente del cambiamento sociale e della sostenibilità. *Community Organizer*

Ulteriore offerta formativa:

La proposta di ulteriore offerta formativa viene aggiornata ogni anno accademico. L'elenco aggiornato dei corsi di ulteriore offerta formativa di pertinenza del Dipartimento è disponibile nell'apposita pagina del sito *web* dipartimentale.

Classi di laurea, di laurea **magistrale** e **percorsi di formazione insegnanti** di pertinenza del Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo

Corsi di laurea triennale:

Classe L-5 (Filosofia)	Filosofia
Classe L-3 (Discipline delle arti figurative, della musica dello spettacolo e della moda)	Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo (DAMS)
Classe L-20 (Scienze della Comunicazione)	Scienze della comunicazione

Corsi di laurea magistrale:

Classe LM-78 (Scienze filosofiche)	Scienze filosofiche
Classe LM-65 (Scienze dello spettacolo e produzione multimediale)	Cinema, televisione e produzione multimediale
	DAMS Teatro, musica, danza
Classe LM-19 (Informazione e sistemi editoriali)	Informazione, editoria e giornalismo
Classe LM-92 (Teorie della comunicazione)	Scienze cognitive della comunicazione e dell'azione

Percorsi di formazione per insegnanti:

Sono di pertinenza del Dipartimento i percorsi formativi per l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria per le seguenti classi di concorso:

A001 -Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado	CFU area disciplinare A001
A007 -Discipline audiovisive	CFU area disciplinare A007
A019 -Filosofia e storia	CFU area disciplinare A019
A029 -Musica negli istituti di istruzione secondario di II grado	CFU area disciplinare A029
A030 -Musica nella scuola secondaria di I grado	CFU area disciplinare A030
A053 -Storia della musica	CFU area disciplinare A053
A061 -Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali	CFU area disciplinare A061
A063 -Tecnologie musicali	CFU area disciplinare A063
A064 -Teoria, analisi e composizione	CFU area disciplinare A064